



G.C.S. L'Argine

Gruppo cinofilo da Soccorso
della Protezione Civile di

Vicenza

Albo Regionale Volontari nr. PCVOL-05-0135-VI-07
Iscri. Reg. Reg. Volontari NR. VI0531



VERBALE Dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE G.C.S. L'ARGINE per modificare lo statuto

Il 17 marzo 2010, alle ore 21:50, presso la sede legale dell'associazione G.C.S. L'Argine sita in Longare Via Delle Grote n.5., si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO: Modifica dello Statuto sociale;

Il Presidente Michele Allegro dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il sig. Antonio Valduga. Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci:

- Michele Allegro;
- Mario Bertuzzo;
- Marco Filippi;
- Antonio Valduga;
- Michele Lucatello;

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la modifica ai seguenti artt. 1, 5, 6, 13 e 14 dello statuto vigente come da allegato atto di modifica dello statuto che viene consegnato in copia ai presenti e che sarà parte integrante del presente verbale. Tale modifica si rende necessaria a seguito della nota n.126671 di prot./class. E.04002 del 5/03/10 della Regione Veneto, in merito alla richiesta di conferma all'iscrizione del Registro regionale Veneto.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto numero cinque (05); contrario nessuno; astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 10:20 pm, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente

I soci

G.C.S. L'ARGINE - via delle Grotte, 5 - 36023 Longare (Vicenza)
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VICENZA
Codice Fiscale: 95040720245

Reg.to il 22.03.10 al n. 1445 Priv. S. 3

Batti e ESENTE



MODIFICA ATTO STATUTARIO

Con il presente atto i sottoscritti signori:

Allegro Michele nato a Vicenza il 13 Giugno 1966, residente a Torri di Quartesolo (VI), via Dei Finanzieri n.18;

Bertuzzo Mario nato a Vicenza l'8 Settembre 1957, residente a Grumolo delle Abbadesse (VI), via Rasega n. 29/a;

Filippi Marco nato a Padova il 22 Giugno 1969, residente a Padova, via Fogazzaro 9bis;

Valduga Antonio nato a Rovereto (TN), residente a Torri di Q.lo (VI) in via Sabotino n.2

Lucatello Michele nato a Lonigo 03/06/1977, residente a Sarego (VI) via Meledo Alto n.1;

P R E M E S S O

- che sono gli unici soci dell'associazione denominata "Gruppo Cinofilo da Soccorso L'Argine" con sede in Longare via Delle Grotte n.5;

- che intendono modificare gli articoli 1 (costituzione, denominazione e sede), articolo 6 n.4 (Consiglio Direttivo), articolo 13 (Patrimonio e Amministrazione) e articolo 14 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

CIO' PREMESSO

C O N V E G O N O

- di modificare l'art.1 dello statuto sociale come segue:

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

La parola "costituita" è sostituita con la frase "È costituito ai sensi della legge 266/91",;

La frase: "l'associazione di promozione sociale denominata:" è sostituita con "l'Organismo di volontariato denominato:";

La frase "con sede in Longare (VI) via Chiesa Nuova n.37" è sostituita con "con sede in Longare (VI) via delle Grotte n.5".

- di modificare l'art.5 n.4 dello statuto sociale come segue:

Articolo 5 - Assemblea dei soci

Dopo la frase "mediante avviso scritto", si deve aggiungere la seguente frase:"o se posseduta dal socio e previo suo consenso, a mezzo e-mail con conferma di ricezione";

- di modificare l'art.6 n.4 dello statuto sociale come segue:

Art. 6 Consiglio direttivo

La frase "in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio" è abrogata.

- di modificare l'art.13 n.2 lettere c) e d) dello statuto sociale come segue:

Articolo 13 - Patrimonio e Amministrazione

La frase "c) attività di gestione " è sostituita con la seguente: "c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;"

La frase "d) ogni altro provento pervenuto a qualsiasi titolo" è sostituita con la seguente: "d) contributi di organismi internazionali;"

Dopo la frase "d) contributi di organismi internazionali;" sono aggiunte le seguenti frasi:

"e) donazioni e lasciti testamentari;"

"f) rimborsi derivanti da convenzioni;"

"g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali."


- di modificare l'art.14 dello statuto sociale come segue:

Articolo 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La frase "il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale" è sostituita con la seguente "i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore."


Lo statuto, nella sua formulazione aggiornata, viene allegato
al presente atto sotto la LETTERA A quale parte integrante e
sostanziale.

Longare, 17/03/2010



Roberto Longare

Massimo Longare



All. "A"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituito ai sensi della legge 261/91, nel rispetto del codice civile e delle norme in materia, l'Organismo di volontariato denominato: GRUPPO CINOFILO DA SOCCORSO L'ARGINE, di seguito per brevità indicata come "Associazione", con sede in Longare (VI), via Delle Grotte n. 5.

Articolo 2 - Scopo

1- L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2- I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

3- L'Associazione mira a svolgere, con il riconoscimento dell'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e a fianco di questo, la più efficace azione per diffondere la passione e l'addestramento del cane da soccorso, di utilità per gli interventi riguardanti la protezione civile.

4- In particolare, per il conseguimento dei fini indicati al comma 3 del presente articolo, l'Associazione:

a) incrementa le prove propagandando l'utilità del cane da soccorso, assiste nei limiti delle proprie possibilità gli associati in tutte le iniziative di interesse generale;

- b) consente ai propri associati l'uso dell'area che l'Associazione conduce e ha recintato, e facilita le lezioni collettive impartite da esperti in materia di addestramento;
- c) organizza prove di lavoro per Unità Cinofile di Soccorso, direttamente o in collaborazione con l'ENCI ed il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile.

Articolo 3 - Soci

- 1- Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Da Soccorso l'Argine tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, che ne condividono gli scopi, ne accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che hanno interesse all'addestramento del cane da soccorso.
- 2- La domanda di ammissione, formulata per iscritto, deve essere indirizzata al Consiglio di Sezione al quale il richiedente desidera iscriversi, convalidata dalla firma di due soci. Ove manchi la Sezione, la domanda deve essere presentata al Consiglio direttivo.
- 3- Nella domanda il richiedente deve specificare che, presa visione dello statuto sociale, ne accetta le norme e la disciplina e s'impegna ad osservare tutte quelle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dei soci.
- 4- Ogni richiesta di ammissione è vagliata dal Consiglio di sezione che, in caso di rifiuto, non è tenuto a specificarne

i motivi al richiedente. La domanda accolta, invece, deve essere trasmessa al Consiglio direttivo per l'accettazione definitiva.

5- I soci si distinguono in "soci conduttori", "soci logistici" e "soci sostenitori".

I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione o conseguenti all'appartenenza a quest'ultima sono uguali. È diverso unicamente l'ammontare della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne versano una maggiore quale sostegno tangibile alle iniziative e all'attività del sodalizio.

6- Il Consiglio direttivo può nominare altresì quali "soci onorari" persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.

7- L'iscrizione all'Associazione vale per l'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo a meno che il socio non comunichi al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro e non oltre il termine essenziale del 31 ottobre dell'anno in corso.

8- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per

le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

9- I soci devono versare nel termine di cui al successivo comma 14 la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

10- I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

11- La qualifica di socio si perde per:

a) recesso, comunicato nei termini e con le modalità previste dal comma 7 del presente articolo;

b) morosità nel pagamento della quota associativa;

c) esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto su proposta del Consiglio direttivo.

12- L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti della quota sociale per l'anno in corso.

13- L'entità della quota associativa viene stabilita dall'Assemblea dei soci.

14- Il termine di pagamento della quota sociale è fissato per il giorno 31 ottobre, è consentita una tolleranza nel versamento della quota fino al 20 febbraio di ogni anno. Decorso quest'ultimo termine, il socio non adempiente è considerato moroso.

15- Chi per qualsiasi causa cessa dalla sua qualità di socio, perde ogni diritto inerente al predetto status, ma non è esonerato dagli impegni assunti per l'anno in corso.

Articolo 4 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo, composto dai consiglieri eletti;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei probiviri;
- e) il Collegio sindacale;
- f) il Comitato tecnico.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito.

Articolo 5 - Assemblea dei soci

1- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso

2- Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un socio conduttore, logistico o sostenitore mediante delega scritta, datata e sottoscritta. Non sono ammesse più di due deleghe per socio.

Non sono ammesse deleghe recanti correzioni o cancellature, né è consentito al socio delegato di rimettere a sua volta le proprie deleghe ad altro socio.

Il socio può esprimere il suo voto anche a mezzo posta, consegnando personalmente la scheda completata ad un notaio di sua fiducia, il quale provvederà ad inoltrarla al Presidente dell'Assemblea presso la sede dell'Associazione.

3- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

4- L'Assemblea è convocata una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, o se posseduta dal socio e previo suo consenso a mezzo e-mail con conferma di ricezione, da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Essa si riunisce presso la sede di Longare (VI) entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio e del programma di attività relativo all'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

11- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

Articolo 6 - Consiglio direttivo

1- Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il numero dei consiglieri da eleggere è proporzionale alle dimensioni dell'Associazione. In particolare, devono essere eletti :

- tre consiglieri quando nel momento in cui si procede all'elezione, all'Associazione risultano iscritti fino a quindici soci conduttori, logistici e sostenitori;
- cinque consiglieri quando nel momento in cui si procede all'elezione, all'Associazione sono iscritti fino a venticinque soci conduttori, logistici e sostenitori;
- sette consiglieri quando nel momento in cui si procede all'elezione, all'Associazione sono iscritti fino a cinquanta soci conduttori logistici e sostenitori;
- nove consiglieri se il numero dei soci conduttori logistici e sostenitori è superiore a cinquanta.

2- I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora per qualsiasi motivo un consigliere (o più) venga a mancare durante il triennio, l'Assemblea provvede nella prima riunione ad eleggere un nuovo consigliere. Il componente così eletto rimane in carica per il periodo resi-

duo del mandato originario che faceva capo al consigliere sostituito.

Qualora, invece, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio deve intendersi decaduto e i componenti rimasti provvedono senza ritardo a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

3- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, deve:

a) attuare gli scopi statutari in armonia con le delibere dell'Assemblea dei soci;

b) decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

c) indire e patrocinare manifestazioni;

d) sovrintendere al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti, assumere, nominare e licenziare il personale, stabilendone le mansioni, la remunerazione, ecc.;

e) approvare e sottoporre all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari;

f) nominare il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Cassiere.

4- Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro mesi ed, in via straordinaria,

quando lo ritenga opportuno il Presidente, la maggioranza dei

consiglieri o il Collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione è comunicato almeno dieci giorni

prima della data fissata per la riunione, su richiesta del

Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,

dal Vicepresidente o, ancora, dal consigliere più anziano di

età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza as-

soluta dei consiglieri.

Le delibere sono rese a maggioranza assoluta dei presenti.

5- Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecuti-

ve senza giustificato motivo decade dalla carica.

Articolo 7 - Presidente

1- Il Presidente ha la rappresentanza legale

dell'Associazione, sia nei rapporti interni sia nei rapporti

esterni.

2- Il Presidente è scelto tra il componenti il Consiglio di-

rettivo. In particolare:

a) presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci;

b) convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia

in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

c) vigila e cura affinché siano attuate le delibere del Con-

siglio direttivo e dell'Assemblea;

d) provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio direttivo: le delibere così adottate, tuttavia, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio stesso nella prima riunione.

3- In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, il Consiglio direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

4- Il Consiglio direttivo può nominare anche un Presidente onorario che sia socio. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 8 - Vicepresidente

1- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente con tutti i poteri e le facoltà allo stesso conferiti, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente. Nell'ipotesi in cui per morte, malattia o altra causa l'ufficio di Presidente rimanga vacante, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio direttivo nella prima riunione.

Articolo 9 - Segretario

1- Il Segretario assiste e coadiuva il Consiglio direttivo, da esecuzione alle delibere dello stesso, provvede alla con-

vocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e alla stesura dei relativi verbali, cura la tenuta dello schedario dei soci, la compilazione e l'invio delle tessere, aggiorna l'archivio e si occupa della corrispondenza ordinaria.

Articolo 10 - Collegio sindacale

1- La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata al Collegio sindacale costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il numero dei sindaci da eleggere è proporzionale alle dimensioni dell'Associazione. In particolare, devono essere eletti tre consiglieri quando nel momento in cui si procede all'elezione all'Associazione risultano iscritti fino a cinquanta soci conduttori, logistici e sostenitori; devono essere eletti cinque sindaci quando all'Associazione sono iscritti più di settantacinque soci conduttori, logistici e sostenitori.

2- I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

3- L'Assemblea provvede anche a nominare un sindaco supplente.

4- I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo alle quali devono essere invitati.

Articolo 11 - Comitato tecnico

1- Il Comitato tecnico è composto da un rappresentante per Sezione. I suoi componenti, designati dal Consiglio della Sezione di appartenenza, previa approvazione da parte del Consiglio direttivo, devono essere persone di comprovata capacità nell'addestramento dei cani da soccorso.

2- Il Comitato tecnico coordina l'addestramento sui vari campi di lavoro, provvede alla preparazione dei soci che devono sostenere gli esami attitudinali e di brevetto emanato dall'ENCI e/o dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

3- Tutte le delibere del Comitato tecnico, prima di diventare operative, sono presentate ed approvate dal Consiglio direttivo.

4- I componenti del Comitato tecnico durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 12 - Sezioni o Gruppi

1- Il Consiglio direttivo può avallare su motivata e valida richiesta dei soci la creazione di Gruppi o Sezioni periferiche o regionali, qualora lo ritenga utile agli scopi dell'Associazione.

2- Ogni Sezione o Gruppo deve redigere un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio direttivo.

3- Ogni Sezione o Gruppo deve inviare alla sede dell'Associazione una parte delle quote associative riscosse

5- L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un altro socio chiamato dai soci presenti a presiederla.

Prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, l'Assemblea deve eleggere tra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci, nonché eseguire il controllo dei risultati elettorali.

6- L'Assemblea deve:

a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

b) fissare l'importo della quota sociale annuale per ciascuna categoria di soci;

c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

d) approvare l'eventuale regolamento interno;

e) deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci;

f) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri e il Collegio sindacale;

g) deliberare su quant'altro le sia demandato per legge o per statuto, ovvero sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, iscritto all'ordine del giorno e che non sia di competenza di altro organo sociale.

7- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, di persona o per delega, la metà

	più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora	
	dall'orario indicato nella lettera di convocazione,	
	l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.	
	I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere	
	la parola senza diritto di voto.	
	8- Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a mag-	
	gioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono e-	
	sprese con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone	
	o le qualità delle persone o altrimenti nei casi in cui	
	l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno.	
	9- L'Assemblea straordinaria è convocata qualora il Consiglio	
	direttivo lo ritenga necessario, oppure nel caso sia presen-	
	tata richiesta scritta al Presidente dal Collegio sindacale o	
	da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea straordinaria approva le eventuali modifiche del-	
	lo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con deci-	
	sione deliberata a maggioranza dei presenti. La stessa scio-	
	glie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto	
	favorevole dei tre quarti dei soci.	
	10- Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassun-	
	te in un verbale redatto dal segretario o da socio appositamente	
	designato sottoscritto da tutti i soci presenti.	

dai propri aderenti. L'ammontare di tali quote viene deciso di anno in anno dal Consiglio direttivo.

4- Ad ogni Gruppo o Sezione è preposto un Consiglio di Sezione eletto dai soci del Gruppo o Sezione stessa, ratificato dal Consiglio direttivo, che ne stabilisce i limiti e le funzioni.

5- Il Consiglio direttivo ha sempre la facoltà di sciogliere i Gruppi o le Sezioni, di revocare l'incarico ai rispettivi Consigli e nominare un Commissario straordinario per la loro provvisoria gestione.

Articolo 13 - Patrimonio e Amministrazione

1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) somme accantonate;
- c) ogni altro bene pervenuto all'Associazione a titolo legittimo.

2- Le entrate dell'Associazione consistono in:

- a) quote associative annuali;
- b) eventuali contributi concessi da enti o persone;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

	f) rimborsi derivanti da convenzioni:	
	g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.	
	3- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.	
	4- L'esercizio finanziario va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e delle sue risultanze sono responsabili i consiglieri in carica fino a quando l'Assemblea dei soci non si sia assunta direttamente gli impegni presi con l'approvazione del bilancio.	
	5- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute dall'Associazione nell'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.	
	6- I bilanci, predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 5, comma 7, del presente statuto, sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni socio.	
	Articolo 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 5.9 ed	

in tal caso, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 15 - Norme disciplinari

1- Qualsiasi socio, anche se riveste cariche all'interno dell'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, le regole del buon costume e dell'onore sportivo.

2- Il socio che viola tali obblighi o che, con il suo comportamento arreca danno morale o materiale all'Associazione, è passibile di sanzioni che vengono deliberate da un Collegio dei probiviri.

3- Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra coloro che risultano essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Uno dei membri effettivi deve essere un socio competente in materia giuridica.

4- Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico del socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, viene sostituito dal membro supplente.

5- In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei probiviri, questi viene sostituito da un supplente fino alla prima riunione dell'Assemblea dei soci, la quale provvede ad una nuova elezione.

6- Le denunce a carico del socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio direttivo che le inoltra al Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri contesta l'addebito al socio, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni, sente il parere del Presidente e decide in merito con lodo scritto e motivato.

7- In caso di gravi mancanze, il Consiglio direttivo può sospendere in via provvisoria il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che il Collegio dei probiviri si pronunci definitivamente. Della sospensione è data pronta notizia al Collegio del Probiviri.

8- Il lodo è inappellabile e il Consiglio direttivo procede alla sua attuazione.

9- I provvedimenti che il Collegio di probiviri può assumere sono:

a) la censura;

b) la sospensione fino ad un massimo di tre anni.

10- In caso di particolari gravità che comportino l'esclusione del socio dall'Associazione, il Collegio dei

proibire avanza proposta motivata di esclusione

all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncia in merito.

Articolo 16 - Varie

1- Tutte le cariche sono gratuite.

2- L'Associazione, ove lo ritenga utile, può dar vita ad una pubblicazione specializzata redatta a cura del Consiglio direttivo, il quale è autorizzato ad adottare i provvedimenti più opportuni.

3- Il presente statuto, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

4- Qualsiasi successiva modifica non può essere presentata all'Assemblea dei soci che dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere formulata per iscritto, sottoscritta da tutti i soci proponenti ed indirizzata al Presidente dell'Associazione.

5- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti e ai principi generali di diritto.